

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16

Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale.

La Legge regionale n. 16/2008, dà attuazione agli artt. 12, 13 e 25 dello Statuto, facendo seguito alla riforma costituzionale del titolo V ed alle leggi di procedura statali (legge 131/2003 e Legge 11/2005) cui l'art. 117 della Costituzione rimanda.

L'art. 117 della Costituzione, come riformato nel 2001, afferma espressamente il diritto e dovere delle Regioni e Province autonome italiane di partecipare sia alla formazione degli atti normativi comunitari che alla loro successiva attuazione, nelle materie che sono assegnate dalla stessa Costituzione alla competenza regionale.

Lo Stato ha poi dato attuazione a questa parte della riforma con apposite norme di procedura – la legge 11/2005 e la legge 131/2005, art. 5 - che devono essere rispettate da ciascuna Regione nel delineare, all'interno dei rispettivi ordinamenti, le proprie procedure.

Una caratteristica delle norme di procedura statali è la valorizzazione del ruolo parlamentare, elemento che caratterizza anche lo Statuto regionale dell'Emilia – Romagna che, all'articolo 12, nel prevedere espressamente la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione degli atti comunitari, rimanda in più punti alla legge regionale anche per le modalità di coinvolgimento dell'Assemblea legislativa nel processo decisionale, sia di formazione che di attuazione delle norme comunitarie, ricordando in particolare il diritto all'informazione, sia preventiva che successiva.

Come per la partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario, importanti sviluppi relativi all'esercizio di attività regionali di rilievo internazionale sono derivati dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la quale ha sancito l'esistenza di un vero e proprio potere estero regionale. Ciò è avvenuto, in particolare, tramite l'espressa previsione, contenuta nell'articolo 117, comma 9, della Costituzione, della possibilità per le Regioni di concludere accordi con altri Stati ed intese con enti interni ad altro Stato. È inoltre previsto che le Regioni provvedano, nelle materie di loro competenza, all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali dello Stato. La legge 131/2003 ha provveduto poi a specificare quanto previsto dal testo novellato della Costituzione, definendo una serie di obblighi procedimentali volti a stabilire le modalità concrete di conclusione degli accordi e delle intese e quelle relative all'attuazione ed esecuzione degli accordi conclusi dallo Stato, anche alla luce del necessario coordinamento che deve sussistere tra l'azione regionale e le scelte e gli indirizzi di politica estera dello Stato (articolo 6).

Di seguito, in sintesi, sono individuati gli aspetti principali della legge regionale in riferimento ai Capi II, III, del Titolo I e al Titolo II.

Capo II - Partecipazione della Regione al processo decisionale comunitario

1. Il rapporto Giunta – Assemblea

Tra gli aspetti più importanti e innovativi della legge regionale, un apposito articolo (articolo 4) è dedicato al rapporto Giunta – Assemblea e dà attuazione specifica all'art. 12 dello Statuto in riferimento al diritto di informazione preventiva e successiva dell'Assemblea.

Il diritto di informazione previsto dallo Statuto è declinato in riferimento a singoli momenti del processo decisionale ascendente e discendente, ed è poi ulteriormente specificato nell'articolato.

L'informazione sarà assicurata in via informatica, con modalità attuative che saranno individuate d'intesa tra Giunta e Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

2. La sessione comunitaria

Il cuore della partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario è rappresentato dalla sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa (articolo 5).

Si tratta del momento principale della valutazione di ciò che è stato fatto dalla Regione nell'anno precedente per l'adeguamento agli obblighi comunitari (fase discendente) e, insieme, della riflessione proiettata al futuro, in riferimento agli atti e alle proposte che saranno presentati dalla Commissione europea nelle materie di competenza regionale (fase ascendente).

La sessione comunitaria consentirà dunque all'Assemblea l'esame della relazione della Giunta sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e, contestualmente, del programma legislativo annuale della Commissione europea, concludendosi con l'eventuale approvazione di un apposito atto di indirizzo.

L'art. 38 del Regolamento interno è la norma di riferimento per la procedura applicabile presso l'Assemblea legislativa.

3. La fase ascendente

Successivamente, la partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto comunitario potrà proseguire poi con l'invio di osservazioni su singoli atti e proposte comunitari (art. 6), da parte dell'Assemblea o da parte della Giunta, in applicazione delle procedure previste dalla Legge 11/2005.

Un apposito articolo è poi dedicato al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà (articolo 7) nelle proposte e atti europei che riguardino materie di competenza regionale. L'art. 7 individua il ruolo dell'Assemblea legislativa, tanto nelle sedi di cooperazione interistituzionale (attualmente, ad esempio, con il Comitato delle Regioni e, nell'eventualità, anche in cooperazione con il Parlamento nazionale), quanto nei rapporti con la Giunta, alla quale sono comunicati gli esiti anche ai fini della posizione regionale sulla proposta, da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura.

Anche in questo caso, l'art. 38 del Regolamento interno è la norma di riferimento per la procedura applicabile presso l'Assemblea legislativa.

4. La fase discendente e la legge comunitaria regionale

Nella stessa sessione comunitaria, che si svolgerà entro il mese di aprile di ogni anno e secondo le procedure individuate dall'articolo 38 del nuovo regolamento interno, l'Assemblea potrà anche prendere in esame il progetto di legge comunitaria regionale, predisposto dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8.

L'art. 8 fornisce una definizione di legge comunitaria regionale.

Si fa salva poi la possibilità che l'attuazione degli obblighi comunitari possa avvenire anche con specifiche misure di attuazione, al di fuori della legge comunitaria regionale.

Capo III - Attività di rilievo internazionale della Regione

1. Completamento dello "strumentario" a disposizione della Regione per l'esercizio di attività di rilievo internazionale

La legge regionale integra, sulla base della novella costituzionale del 2001 e delle leggi statali di attuazione, gli strumenti per l'esercizio delle attività internazionali della Regione già previsti in leggi regionali precedenti (in particolare, nella legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, legge "Vandelli"), precisando, in particolare, le modalità di conclusione di intese ed accordi di rilievo internazionale e di esecuzione ed attuazione degli accordi conclusi dallo Stato e disciplinando altresì i rapporti che devono sussistere al riguardo tra Giunta ed Assemblea legislativa al fine di garantire a quest'ultima la più ampia informazione e partecipazione.

2. Previsione di sessioni internazionali

Tra gli strumenti maggiormente innovativi introdotti dalla legge per garantire all'Assemblea legislativa l'informazione e la partecipazione necessaria sulle attività di rilievo internazionale figura – all'articolo 20 – la previsione di un'apposita sessione sulle relazioni internazionali, nella quale valutare le attività svolte in base alla programmazione pluriennale e le future linee di sviluppo.

Titolo II - Rapporti interregionali

1. Rapporti interregionali

Anche la disposizione relativa alla procedura di conclusione delle intese interregionali persegue l'obiettivo principale, comune a tutte le parti di questa legge, di garantire all'Assemblea legislativa un'informazione preventiva e successiva ed un'ampia partecipazione alla conclusione delle intese.